

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 260

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.a.»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 luglio 2003)

Relazione illustrativa su schema di regolamento relativo al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.a. – Art. 2, comma 28, legge n.662/96.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 23.8.1988, n. 400, è stato adottato, previo parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 14.7.1997, un regolamento-quadro per l’estensione di misure di sostegno del reddito e dell’occupazione per le categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, in applicazione dell’art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Secondo quanto disposto dall’art. 1 del suddetto regolamento, le organizzazioni sindacali presenti nelle Poste Italiane S.p.A. hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del verbale d’accordo, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l’istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detta Azienda.

Successivamente al deposito dell’accordo, si è provveduto quindi a redigere il presente schema di provvedimento, redatto in tredici articoli, secondo i criteri generali disposti dal predetto regolamento quadro D.M. 477/97.

Lo schema in questione è stato sottoposto alla preventiva valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi del 18 luglio 2001.

L’art. 1, comma 1, dell’emanando provvedimento istituisce presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale delle Poste Italiane S.p.A”

Il Fondo, dotato di una propria autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (art. 1, comma 2), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma 4 e 1, comma 2, lett. f) del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a Dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal Regolamento quadro n.477/97. Le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAI e UGL COMUNICAZIONI provvederanno a designare un elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verrà nominato da TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.

L'art. 4 del Regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del Regolamento stabilisce, nell'ambito ed in connessione dei processi di cui all'art. 2, comma 1, la tipologia di prestazioni del Fondo, distinguendo due tipi di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria

E' prevista, in particolare, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/96, riconosciuta ai lavoratori ammessi a fruirla nel quadro di processi di agevolazione all'esodo.

Si ritiene opportuno esplicitare l'esatta nozione di "contribuzione correlata".



Si evidenzia, infatti, che l'art. 2, comma 28, della già citata legge n. 662/96, nonché l'art. 1, punto 2, lettera c) del decreto interministeriale – anch'esso richiamato – fanno espresso riferimento alla “contribuzione figurativa”, che attiene alla fattispecie di accrediti di anzianità contributiva non sorretti dal correlato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ma coperti con l'imputazione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei medesimi contributi, a cura dell'Istituto previdenziale.

Il rapporto che intercorre tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e l'istituendo Fondo di solidarietà ha un ruolo di relazione interna, rispetto all'INPS, formale e sostanziale che lo connota quale rapporto di provvista.

Poiché la formulazione del regolamento in esame attiene a tale rapporto, non si è usata la locuzione “contribuzione figurativa” perché riferita al rapporto esterno, bensì, appunto, “contribuzione correlata” essendo quest'ultima formalmente e sostanzialmente attribuita.

Detti strumenti sono riconducibili alla finalità, prevista dal Regolamento quadro, di fronteggiare attraverso lo strumento normativo finalizzato all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, situazioni caratterizzate da un esubero strutturale di addetti (intervento in via straordinaria).

L'erogazione degli assegni straordinari è prevista per un periodo massimo di 60 mesi (comma 3).

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo attraverso una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375 a carico del datore di lavoro e lo 0,125 a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini della determinazioni dei contributi previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il regolamento in questione prevede, altresì, la prefigurazione di un contributo addizionale, posto a carico del datore di lavoro in caso di ricorso ai predetti istituti , nella misura non superiore all'1,50 %, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui al precedente comma 1, lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro.



Nel caso di intervento in via straordinaria per fronteggiare situazioni di esubero strutturale di addetti è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario (comma 3), determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento quadro 477/97, e commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata..

I commi da 4 a 6 dell'art. 6, definiscono, in relazione all'art. 3, comma 3, lett. d) del D.M. 477/97, l'attività di vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'andamento della gestione.

I commi da 7 a 10 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo.

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore, nonché le norme di legge in quanto applicabili (l. 223/91).

Il successivo art. 8, norma anch'essa a contenuto procedurale, richiama i criteri posti dall'art. 5 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'individuazione dei lavoratori in esubero e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'art. 9, distintamente per le due tipologie di intervento, fissa i criteri e le misure delle prestazioni; sancisce il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; determina il versamento della contribuzione correlata..

I criteri applicabili in caso di intervento ordinario sono previsti dai commi 1,2,3,4,5,6,e 7: sia nell'ipotesi di finanziamento ai programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione del personale; sia nell'ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa .

La misura della prestazione nel caso di intervento straordinario (esuberi strutturali) è indicata nei commi 8,9,10,11,12,13,14,15.



La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, così come previsto dall'art. 10 comma 1, non sono cumulabili in quanto incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività di cui al Gruppo POSTE ITALIANE; contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa, ai sensi del comma 2, la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

L'art. 10 determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art.11 dispone il trasferimento della gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi stipulati i, entro tre mesi dall'istituzione del Fondo.

L'art. 12 dispone che venga salvaguardato il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

VISTO l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

VISTO l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è applicabile a POSTE ITALIANE S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della POSTE ITALIANE SPA";

VISTO il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si è convenuto di modificare l'articolo 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001;

SENTITE nella riunione del 9 novembre 2001le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18 luglio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Costituzione del Fondo)

1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della POSTE ITALIANE SPA";
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

(Finalità del Fondo)

- 1) Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori della POSTE ITALIANE SPA che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
 - a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
 - b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Art. 3
(Amministrazione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da sette esperti designati da POSTE ITALIANE SPA e da sette esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiormente rappresentative in base alle previsioni normative vigenti, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro ed occupazione, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFISAL e UGL COMUNICAZIONI provvederanno a designare un elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verrà nominato da TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 4
(Compiti del Comitato amministratore del Fondo)

1. Il Comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;



- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 10.

Art.5
(Prestazioni)

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi Fondi nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

b) in via straordinaria :

- 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di



spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico della assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art.6
(Finanziamento)

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).



3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso la Società, in conto contribuzione ordinaria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza della Società è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo




Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

(Accesso alle prestazioni)

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
 - a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
 - b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
 - c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con un accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alle diverse categorie.



Art. 8


(Individuazione dei lavoratori in esubero)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e



modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili;

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di importo superiore a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella misura dell'80% dell'indice ISTAT, in conformità con quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. Resta fermo che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.
6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e cioè la retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale lavoro del 11.1.2001, integrata dall'eventuale indennità di funzione nella misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata.
7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

h.
per

8. Nei casi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n.1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314.
 - b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n.1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il



conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 6.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell'ente previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
14. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo dell'assegno straordinario spettante, la società corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all'assegno suindicato una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 10

(Cumulabilità della prestazione straordinaria)

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività di cui al Gruppo POSTE ITALIANE.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.



3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla POSTE ITALIANE SPA.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla POSTE ITALIANE. SPA, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione della società stessa, in costanza di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di Previdenza Lavoro Dipendente e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra sarà ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla società e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.



Art. 11

(Trasferimento dei rapporti attivi e passivi)

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6, della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, è trasferita secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale 18 luglio 2001, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della POSTE ITALIANE SPA", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da POSTE ITALIANE SPA.

Art. 12


(Contributi sindacali)

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia di cui all'articolo 9, comma 13.

Art. 13

(Scadenza)

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della POSTE ITALIANE SPA", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7,8, 9 e 10.



Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1977, n. 477.

Roma

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Berlusconi', located in the bottom left corner of the page.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5260

Roma, addi 2/122002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il personale dipendente da Poste Italiane S.p.A.

**MINISTERO LAVORO E
POLITICHE SOCIALI**

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
n. **4043/02** emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ARRIVO
05 DIC. 2002
N. <u>95559</u>



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 novembre 2002

N. della Sezione: 4043/02

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il personale dipendente da Poste Italiane S.p.A..

La Sezione

Vista la relazione n. 55070 in data 8 novembre 2002, pervenuta il successivo 13 novembre, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro dell'occupazione e tutela dei lavoratori – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione – Div. V) ha chiesto il parere di questo Consiglio in merito allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere. Donato Marra;

PREMESSO e CONSIDERATO:

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 59, comma 3 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 e dell'articolo 40, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La prima delle suddette disposizioni dispone che in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, con uno più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, in conformità ad una serie di criteri indicati dalla stessa norma nelle lettere da a) ad f).

In attuazione di tale norma è stato adottato, con decreto 27 novembre 1997, n. 477 un regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per ciascuno degli ambiti che sarebbero stati individuati dalla contrattazione collettiva nazionale, che disciplina in particolare il procedimento da seguire e stabilisce alcuni contenuti tipici degli emanandi regolamenti di settore, con una tecnica normativa in ordine alla quale questa Sezione si è già espressa favorevolmente nell'adunanza del 14 luglio 1997.

Successivamente con l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stata prevista una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale, che l'articolo 40, ultimo comma della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha reso applicabile all'attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da parte di Poste italiane s.p.a.

Secondo quanto disposto dall'arti. 1 del citato regolamento quadro, le organizzazioni sindacali presenti nelle Poste italiane s.p.a. hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del verbale

d'accordo, con il quale le parti firmatarie hanno convenuto l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di detta azienda, che lo schema di regolamento in esame provvede pertanto a disciplinare.

Gli articoli 1, 2, 3, e 4 costituiscono il Fondo provvisto di autonomia finanziaria e patrimoniale, ne definiscono le finalità e disciplinano le modalità di amministrazione da parte di un apposito Comitato composto da sette esperti designati da Poste italiane s.p.a. e altri sette esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano le prestazioni ordinarie e straordinarie a carico del Fondo, da erogare nell'ambito dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale o di riduzione e trasformazione delle attività e le relative modalità di finanziamento consistenti in contributi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.

E' prevista, in particolare, l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale con un periodo massimo di 60 mesi, unitamente al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/96, riconosciuta ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a fronte di situazioni caratterizzate da un esubero strutturale di addetti.

L'articolo 7 disciplina i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni.

Il successivo articolo 8, norma anch'essa a contenuto procedurale, richiama i criteri posti dall'art. 5 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'individuazione dei lavoratori in esubero e quindi i criteri di scelta dei lavoratori stessi per l'accesso alla prestazione straordinaria.

L'articolo 9, distintamente per le due tipologie di intervento, fissa i criteri e le misure delle prestazioni; sancisce il loro assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; determina il versamento della contribuzione correlata.

L'articolo 10, dopo aver stabilito al comma 1 il divieto di cumulabilità degli assegni straordinari con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivanti da attività prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività di cui al Gruppo Poste italiane, prevede specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

Gli articoli 11, 12, 13, e 14 contengono disposizioni finali e di chiusura diretti in particolare a salvaguardare il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali, e stabilisce in 10 anni il periodo di durata del Fondo ed a rinviare, per quanto espressamente non previsto, alle disposizioni contenute nel regolamento quadro.


La Sezione non ha osservazioni da formulare sul testo dello schema di decreto in esame, che risulta coerente con la normativa primaria sopra richiamata, con il regolamento quadro del 27 novembre 1997, n. 477 e con gli accordi intercorsi tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali (contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, successivi accordi del 16 ottobre e verbale della riunione del 9 novembre dello stesso anno), nonché, per i profili tributari all'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 che, in relazione alle indennità erogate allo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori dal settore creditizio, prevede l'applicazione del regime fiscale agevolativo di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 314 del 1997.

P.Q.M.


Esprime parere favorevole.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Elyio Piccini)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibandi)





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

VERBALE DI RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2001

Oggetto: " Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A".

In data 9/11/01 alle ore 11, presso il salone Massimo d'Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sono incontrati, alla presenza del Direttore Generale delle Politiche Previdenziali, Dr. Michele Daddi, del Dirigente della Div XI della Direzione Generale delle Politiche Previdenziali, Dr. Ugo Menziani, del Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, Dr. Emanuele Sferra e di funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso :

Poste Italiane S.p.A.: il Direttore del Personale Dott. Francesco Micheli e il Dr. Andrea Faragalli;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori :

SLC- CGIL

SLP- CISL

UIL-POST

FAILP-CISAL

SAILP - CONFSAL

UGL-COMUNICAZIONI

per il recepimento, da parte di questo Ministero tramite regolamento di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 662/96, relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A.

Dopo approfondito esame sia le Poste Italiane S.p.A. che le Organizzazioni Sindacali hanno dato il proprio assenso al testo del Regolamento da adottare.

Sono intervenuti i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno dichiarato la necessità di acquisire un parere tecnico da parte degli organi competenti del loro Dicastero, circa l'applicabilità del regime fiscale già applicato al Regolamento del settore del Credito, previsto dall'art. 9 del lo schema di regolamento in esame.

Il Dr. Micheli ha rappresentato che l'art.40, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1998, n.448, concernente interventi nel settore postale, dispone che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2 comma 28, della legge n.662 del 1996 è applicabile a Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge n.449 del 1997, la quale, in relazione alle indennità erogate allo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori del settore creditizio, prevede l'applicazione del regime fiscale agevolativo di cui all'articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui redditi come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n.314 del 1997, richiamato dalla norma regolamentare in argomento. Il Dr. Micheli ha precisato, altresì, che l'eventuale impossibilità di adottare lo stesso regime fiscale del Regolamento del settore del credito comporterebbe rilevanti conseguenze sotto il profilo degli oneri preventivati per il finanziamento del Fondo, motivo che potrebbe portare le Poste Italiane S.p.A. a rideterminarsi circa l'adozione stessa del Regolamento.

La riunione si è sciolta con l'accordo tra le Poste Italiane S.p.A. e le OO.SS. circa l'adozione del Regolamento, previo assenso da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della possibilità di applicazione del regime fiscale del settore del credito anche a quello delle Poste.

Alle ore 12,15 dello stesso giorno si sono incontrati presso il salone Massimo d'Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Direttore Generale delle Politiche Previdenziali, Dr. Michele Daddi, del Dirigente della Div XI della Direzione Generale delle Politiche Previdenziali, Dr. Ugo Menziani, del Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, Dr. Emanuele Sferra :

Poste Italiane S.p.A. il Direttore del Personale Dott. Francesco Micheli e il Dr. Andrea Faragalli;

e i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni Sindacali:

SINDIP – QUADRI;

TECSTAT/USPPI;

UNIONQUADRI.

1

per il recepimento, da parte di questo Ministero, del verbale di accordo per l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A.

Le Organizzazioni Sindacali precedentemente indicate si sono dichiarate sostanzialmente d'accordo sul Regolamento da adottare.

Il Dr Micheli ha espresso anche alle suddette sigle sindacali la problematica del regime fiscale da adottare e la necessità di acquisire il parere tecnico degli organi competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La riunione è terminata alle ore 13,00 .

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a small dot.

Il giorno 18 luglio 2001, in Roma

fra

POSTE ITALIANE S.P.A

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFESAL e UGL COMUNICAZIONI

premesso che:

- la Legge 23 dicembre 1996, n° 662, art. 2, comma 28, ha previsto, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la costituzione di appositi fondi da parte della contrattazione collettiva nazionale, che siano definiti in via sperimentale per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale per fronteggiare situazioni di crisi;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 27 novembre 1997, n° 477, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei fondi di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
- la legge 27 dicembre 1997, n° 449, art. 59, comma 3, ha previsto una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
- la legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 40, ultimo comma, ha previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, è applicabile alla Società Poste Italiane S.p.A. l' articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n° 449;

Scritto a mano: Copia - A. Dono-Merino

si è convenuto quanto segue:

Area di firme:
- *Luciano Fabiano*
- *Francesco...*
- *Manfredi*
- *Poste Italiane*
- *...*
- *...*
- *...*
- *...*

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'art.2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'Istituto di Previdenza dei Postelegrafonici -IPOST-, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta al competente Istituto di Previdenza dei Postelegrafonici -IPOST-.

Art. 6
Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
 - b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano a carico del datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori secondo i criteri che sarà cura delle parti definire di volta in volta.
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'art. 4 lettera d) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.

1. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

Comitato del Fondo IPOST

